

N. .../19 R.G.

N. ..../19 R.G.I.P.



## TRIBUNALE DI ROMA

### UFFICIO 21 DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

La Giudice per le indagini preliminari

Paola Di Nicola

letta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma pervenuta il 19/7/2019 nei confronti di G P, nato il XX1980 per il reato di cui all'art. 388 cp denunciato da D, nata il XX1991, con querela del 7/2/2019;

letta l'opposizione all'archiviazione presentata da D. ;

sentiti i difensori delle parti all'udienza dell'11/2/20 in cui la giudice ha rinviato sollecitando una corretta modalità di gestione del figlio minore della coppia prima dell'udienza;

dato atto che all'udienza del 3/3/2020 i difensori hanno rappresentato l'assenza di forme conciliative e l'opponente ha depositato documenti come da indice,

a scioglimento della riserva

## OSSERVA

### LA DENUNCIA DELLA PERSONA OFFESA

Il presente procedimento prende le mosse dalla denuncia sporta il 7/2/2019 da D. nei confronti dell'odierno indagato presso la sezione di PG dei CC di L in cui premette di avere avuto una relazione sentimentale con G, con il quale aveva convissuto dal 2014 al 2016, da cui era nato il figlio X il ....2015.

A causa della fine della relazione in maniera definita *abbastanza burrascosa* (testualmente nella denuncia), il tribunale di Roma aveva affidato il bambino in via esclusiva al padre fissando un assegno di mantenimento a carico della madre di euro 120 mensili, stabilendo anche un preciso diritto di visita a favore di quest'ultima (decreto del ....2018 numero...).

La giovane, anche con l'aiuto dei propri genitori, dall'aprile del 2017 si era recata ogni settimana a Roma da L, per vedere il proprio bambino presso i servizi sociali dove avvenivano gli incontri protetti.

In tutto questo tempo l'uomo le aveva inviato messaggi vocali e scritti dal tenore offensivo e ingiurioso nei confronti suoi e della sua famiglia (*"con tutto quello che ti sei pippata.... Ma che sono una puttana ? mi tratti come una tua simile"; "Ma tu c'hai la terza elementare....mo vengo lì e ti tiro un calcio in culo"*).

Da ottobre 2018 la giovane aveva ricevuto messaggi e telefonate in cui **G le preannunciava che**, diversamente da quanto previsto nei provvedimenti del tribunale civile di Roma, **non avrebbe consentito alla donna di tenere a Natale il piccolo X** perché un'amica della madre di L l'aveva vista nervosa e lui aveva la forza economica per impedirglielo.

Nella denuncia sono allegate le telefonate registrate in cd, ascoltate da questa Giudice, in cui emerge in modo inconfutabile l'aggressività dell'uomo nei confronti della D. La D. ha determinato nell'escluderne la possibilità di frequentare e vedere il bambino screditandola e sostenendo che il piccolo temesse e odiasse la madre.

Il 12 novembre 2018 il legale di G richiedeva ai servizi sociali e all'avvocata della donna l'esito del percorso psicoterapeutico, il 23 novembre 2018 la legale - pur non essendo affatto dovuto - inviava certificato medico del responsabile del CSM di C. che attestava l'assenza di elementi *"relativi all'assunzione astinenza da sostanze illecite, scompensi clinici e/o disorganizzazione idio-comportamentale."*

**Il 24 dicembre 2018**, cioè il giorno della vigilia di Natale, G aveva inviato messaggi whatsapp a D. in cui le comunicava che stava partendo insieme al bambino per raggiungere un amico.

La mattina del **25 dicembre 2018**, invece, la D. con i propri genitori era andata a Roma a casa dell'ex compagno e dopo aver suonato con insistenza aveva risposto la madre dell'uomo che l'aveva apostrofata con le seguenti parole: *"Te c'hai n'accordo pe andà in manicomio"* come risulta dalla registrazione allegata.

La D. chiamava dunque la polizia che interveniva sul posto e verificava che all'interno dell'abitazione non c'erano né G né il piccolo X.

In ordine agli incontri programmati del **gennaio 2019** l'opponente, insieme ai servizi sociali, aveva diligentemente predisposto un calendario, ricevuto anche da G, che prevedeva che la donna incontrasse domenica 13 gennaio 2019 dalle 14 alle 19 il proprio figlio. Inizialmente il padre si era dichiarato d'accordo, poi aveva modificato l'orario, infine aveva accampato scuse

inveendo contro la donna e i suoi familiari. Infatti, nella **mail del 9 gennaio 2019** delle avvocate della D., inviata all'avvocata del G, viene indicato un calendario delle visite del bambino da parte della madre nel mese di gennaio 2019, cioè dopo la violazione del padre dell'accordo relativo ai tre giorni che il bambino doveva passare con la madre a Natale a L. In questa e-mail si legge che il 13 gennaio e il 26 gennaio 2019 la D. avrebbe visto il figlio dalle 14 alle 19, mentre il 18 gennaio 2019 il piccolo sarebbe stato portato e ripreso dal padre a L, presso l'abitazione della madre, al fine di consentire di trascorrere il fine settimana sino al 20 gennaio 2019 a casa dei nonni materni.

Invece, la sera prima dell'incontro della D. con X, cioè **il 12 gennaio 2018**, l'indagato aveva inviato alla donna un audio del piccolo ed una conversazione whatsapp in cui spiegava che il bambino non poteva vedere la madre perché aveva la febbre.

Il **7 febbraio 2019** D. aveva sporto denuncia nei confronti dell'ex compagno per il delitto di cui all'art. 388 cp (oggetto del presente procedimento).

Il **25 febbraio 2019** era pervenuta una comunicazione dei legali della Dai Servizi sociali di Roma e di L in cui spiegava che il bambino era stato portato a L il 22 febbraio 2019 per trascorrere il fine settimana dalla madre in attesa che il padre lo andasse a prendere la domenica, ma G non lo aveva fatto, aveva intimato alla D di riportarglielo minacciandola che non avrebbe più rivisto X.

In sostanza la denuncia si conclude rappresentando come dal 19 dicembre 2018 al 7 febbraio 2019 la D. non aveva potuto vedere il figlio per le condotte oppostive di G.

## **IL RAPPORTO TRA G E D.: UN RAPPORTO DISEGUALE**

Al fine di valutare se le condotte sopradescritte tenute da G integrino il reato denunciato di cui all'articolo 388 codice penale, reato da qualificarsi come di violenza di genere per i motivi che di seguito saranno esposti, è necessario illustrare con precisione, alla luce degli atti presenti nel fascicolo, il contesto in cui i comportamenti dell'indagato e della persona offesa si sono manifestati, senza parcellizzare o sminuire il valore delle singole condotte.

Emerge, infatti, che G, per ragioni oggettive e soggettive, ha creato con D. una relazione in cui ha esercitato un potere diseguale e sopraffattorio, approfittando della sua abbenza patrimoniale, della convivenza con i suoi genitori, della giovane età e dipendenza economica della persona offesa, della sottrazione di questa al suo contesto familiare, territoriale e affettivo, della sua supremazia fisica e psichica, della gravidanza non scelta. Si tratta di

presupposti di fatto che escludono l'esistenza di un rapporto paritario all'interno della coppia per rendere certo un totale assoggettamento della D. a G. tale da generare una continuativa forma di sopraffazione erroneamente qualificata come "*tensione tra i genitori*" dalla consulente tecnica d'ufficio, che si è tradotta nella sola incapacità della madre "*di assicurare una partecipazione stabilmente collaborativa e appropriata alla gestione del figlio*", nonostante il padre si fosse reso responsabile di comportamenti violenti verso la compagna e di sottrazione del proprio figlio per lunghi periodi.

## LA DIFFERENZA TRA CONFLITTO E VIOLENZA NON VALUTATA DALLA CTU

Già la Scuola Superiore della Magistratura nel documento redatto il 13-15 maggio 2018<sup>1</sup> ha rappresentato come sia essenziale "*non confondere "il conflitto familiare" con "la violenza domestica", atteso che, nel primo caso (c.d. liti in famiglia), le parti sono su posizioni paritarie, mentre nel secondo (violenza domestica) c'è la sopraffazione di una parte sull'altra, che può essere evidenziata non solo da comportamenti di violenza fisica ma anche attraverso condotte "sintomatiche" tra le quali anche la SSM ha indicato quelle emerse nel rapporto tra G e D., ovvero:*

*isolamento del partner dalle relazioni con altri familiari e con l'ambiente esterno; (familiari amici);*

*denigrazione e svilimento della donna nelle scelte familiari;*

*gestione tirannica delle risorse economiche;*

*non responsabilizzazione rispetto alla famiglia, non collaborazione all'interno della famiglia;*

*valutazione della cronologia degli episodi riferiti.*

Quando ricorrono questi univoci elementi non esiste **conflitto o tensione** nella coppia, specie se vi è un figlio minorenne, in quanto, come scritto nel documento citato della Scuola Superiore della Magistratura "*la conflittualità presuppone sempre una situazione interpersonale basata su posizioni di forza (economica, sociale, relazionale, culturale) simmetriche e che l'assenza di simmetria, determinando uno squilibrio di relazione tra le parti, è indice di violenza.*"

Non risulta che la denuncia presentata da D. per la violenza subita da G. sia stata presa in considerazione nella valutazione da parte dei soggetti preposti ad accertarla ed approfondirla

---

<sup>1</sup> Violenza domestica e violenza di genere: Uffici giudiziari a confronto. PROPOSTE DI COORDINAMENTO E BUONE PRASSI TRA GLI UFFICI Scandicci 13 - 15 Maggio 2019 Villa di Castel Pulci - Scandicci (Firenze).

(la consulente tecnica d'ufficio del Tribunale civile e i servizi sociali di Roma), dunque senza tenere conto della Convenzione di Istanbul (non a caso mai menzionata nella relazione della consulente tecnica d'ufficio) ratificata dall'Italia, e degli obblighi che questa impone di fronte alla violenza di genere. Così come non risulta che nel provvedimento del Giudice civile di affidamento esclusivo al padre si sia tenuto conto di detta circostanza.

Al riguardo si ricordano i seguenti articoli della citata Convenzione

**(Art. 7)** *“I diritti della vittima devono essere al centro di tutte le misure ed attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti”;*

**(Art.15)** *“Deve essere fornita o rafforzata un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza, incoraggiando corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza ....”;*

**(Art. 18)** *“Vanno garantiti adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, .....al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza”;*

**(Art. 26)** *“Siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza, comprese la consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore;*

**(Art. 31)** *“Occorre garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”;*

**(Art. 49)** *“Garantire che le indagini e i procedimenti penali siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale. ....per garantire indagini e procedimenti efficaci”;*

**(Art.50)** *“Garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime, nonché garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo*

*tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza, anche utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove”;*

**(Art. 51)** *“Consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.”.*

A queste norme sovranazionali si aggiungono le norme interne (civili e penali) e da ultimo le *Linee guida operative per la protezione e tutela delle vittime di violenza di genere e domestica nel percorso di cooperazione tra Tribunale e Procura ordinaria, Tribunale e Procura Minorile, Centri anti violenza operanti nel Circondario di Roma (Differenza Donna ONG, Telefono Rosa, Bee Free Coop. Sociale), Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (Tavolo inter-istituzionale del Tribunale di Roma)*<sup>2</sup>

## **I PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI CIVILI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEL BAMBINO E LE OMISSIONI DELLA CONSULENTE TECNICA**

Agli atti del presente procedimento penale sono stati depositati due provvedimenti del tribunale civile relativi all'affidamento del piccolo X del 24...2017 e del 2....2018.

A) Nel **decreto del tribunale civile di Roma del 24....2017**, in premessa, si dava atto come i genitori avessero chiesto ciascuno l'affidamento esclusivo del bambino:

**-il padre** in quanto sosteneva che la donna fosse affetta da importanti disturbi di natura psichica oltre che autrice di condotte sia autolesioniste che lesioniste nei confronti del figlio;  
**-la madre** in quanto rappresentava che il compagno fosse stato violento nei suoi confronti ed assente personalmente ed economicamente, anche rispetto al piccolo X, tanto da averle imposto il ritorno a L con il bimbo appena nato, e poi aveva ripreso illegittimamente il bimbo impedendo alla madre di vederlo. Inoltre la donna confermava di avere sofferto di depressione *post partum* e di una difficile situazione psicologica derivante anche dall'assenza del proprio compagno.

---

<sup>2</sup> Le linee guida prevedono in osservanza della Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018 "Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica" *che l'esigenza di raccordo tra le indicate autorità giudiziarie è ritenuta fondamentale qualora nella pendenza di una causa civile, di competenza del Giudice ordinario o minorile, siano in corso indagini da parte della Procura Ordinaria che riguardano i medesimi soggetti che sono parti nei citati giudizi civili o che coinvolgono un minore, nelle quali si ipotizzino condotte di: abusi intrafamiliari, violenza di genere e domestica, sottrazione (anche internazionale) di minori violazione dei provvedimenti del giudice sull'affidamento dei minori, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ovvero altri procedimenti nei quali emergano situazioni di pregiudizio per i minori.*

Alla luce di quanto emerso il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare, al fine di accertare le capacità genitoriali e valutare le migliori condizioni dell'affido del minore, con la nomina della Dottoressa P..., stabilendo, in via provvisoria, l'affido di X presso il padre ed il diritto della madre di incontrarlo un pomeriggio a settimana presso il competente servizio sociale.

Nella **consulenza tecnica d'ufficio** emergeva, a pagina sei, che la D. aveva dichiarato di essere stata picchiata dal compagno l'8 giugno del 2016 tanto da avere chiamato i carabinieri ed essere stata condotta al pronto soccorso del Gemelli dove le venivano refertate lesioni guaribili in sette giorni; che il 22 giugno 2016 la donna aveva assunto una massiccia quantità di Seroquel a cui era seguito un ricovero ospedaliero e poi il ritorno a L con il piccolo presso i genitori materni con il consenso di G.

Il 13 ottobre 2016 la D. aveva riportato il piccolo al padre per una visita e questi lo aveva tenuto con sé tanto da determinare la donna a denunciarlo il 2 novembre 2016 fino a quando il 13 novembre 2016 finalmente il piccolo era tornato con la madre che si era già trasferita con i genitori a L.

In ordine alla personalità dei genitori la consulente tecnica d'ufficio aveva rilevato che:

- **G.** presentava nuclei depressivi *che interferiscono con la lucidità di pensiero soprattutto quando gli eventi lo pongono di fronte a situazioni problematiche come il rapporto con la madre di suo figlio che riattivano angosce e tristezze. Per arginare questi vissuti utilizza in modo massiccio difese di tipo ossessivo ... Ha mostrato tratti di immaturità sul versante dei legami sentimentali, con forti difficoltà a comprendere le proprie e altrui emozioni";*
- **D.**, che non ha accettato di sottoporsi agli esami tossicologici con motivazioni a dire della CTU inconsistenti, mostrava *un'estrema instabilità e immaturità..... le sue richieste di aiuto e di contatto emotivo - che sono al servizio del suo funzionamento narcisistico - fanno apparire la signora D. come molto vulnerabile*, raccomandandosi un tempestivo intervento terapeutico in ambito specialistico;
- Il bambino, di due anni, stava bene e in buone condizioni psicofisiche.

Con riferimento al rapporto del piccolo con la madre e con **i nonni materni** la c.t.u. aveva rappresentato come fosse molto buono e risentisse ovviamente del contesto di incontro, salvo colpevolizzare i nonni per avere difeso la loro figlia e per avere accusato di scorrettezza G per fatti poi dimostratisi effettivamente accaduti (vedi *infra*).

A pagina 40 della consulenza i nonni paterni del bambino riferivano alla c.t.u. come questi avesse un acuto bisogno *della figura materna*.

Ciononostante, la c.t.u. concludeva che nel prevalente interesse del minore l'affidamento di questi doveva essere dato in via esclusiva al padre in quanto la madre *ha manifestato scarsa aderenza al piano di realtà, ha lanciato accuse infondate poi ritrattate, ha espresso giudizi incongrui, è risultata altalenante nelle sue valutazioni, ha avuto comportamenti contrari alla salvaguardia del figlio, ha dialogato con il bambino proponendo conflitti di realtà*.

Con riferimento al padre ha rappresentato come questi non sia *esente da criticità, tuttavia sono di natura e rilevanza del tutto diverse rispetto a quelle della madre*.

**Da dette conclusioni emerge che la CTU non ha in alcun modo esaminato gli atti da cui risultavano fatti di violenza di G nei confronti della D., così violando la Convenzione di Istanbul e gli obblighi da questa derivanti per tutti coloro che entrano in diretto contatto con le vittime di violenza di genere.**

B) Il **decreto della Tribunale civile di R. del 2 ...2018** dava atto del contenuto della certificazione proveniente dal CSM di C... che confermava *l'emergere nella D. di una personalità antisociale (disturbo della personalità Cluster b) che la stessa tuttavia sta affrontando con regolare frequenza sedute di psicoterapia individuale, nonché un adeguato approccio psichiatrico e che la stessa ha sinora spontaneamente aderito al progetto terapeutica prescrittole, nè risultano episodi significativamente patologici negli ultimi tempi, né uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcol...Palesandosi la necessità, evidenziata anche dalle relazioni più recenti dei servizi sociali, di allentare il regime di incontri protetti che possono costituire esclusivamente una modalità temporanea e non certo fisiologica nel rapporto tra genitori e figli....."*.

Sulla base di questi argomenti il regime del piccolo X era stato quello dell'affidamento in via esclusiva al padre, con diritto della madre di vedere e frequentare il figlio secondo le modalità predisposte con l'intervento del servizio sociale sino al 31 dicembre 2018, data successivamente alla quale la madre avrebbe potuto vedere ed incontrare il figlio liberamente a Roma, anche congiuntamente con il padre, almeno tre pomeriggi al mese ed una volta ogni due mesi a L. Nel provvedimento si prevedeva espressamente che, a partire dalle festività natalizie del 2018, la madre poteva trascorrere tre giorni consecutivi, a Roma o L., con il figlio previ accordi con il padre.



Sulla base di questi due provvedimenti la D. aveva posto tutto il suo impegno per rispettare il diritto di visita, protetto, a Roma presso i servizi sociali e per prepararsi alle festività natalizie del 2018 in cui avrebbe potuto vedere il figlio da sola, tenendolo con sé a L, anche nella prospettiva di una maggiore libertà a partire dall'inizio dell'anno 2019. Invece, come si vedrà oltre, il compagno le aveva impedito tutto quanto previsto dal tribunale, accampando evidenti scuse.

## **I SERVIZI SOCIALI**

Agli atti risultano le relazioni dei servizi sociali di Roma che hanno seguito gli incontri protetti della madre con il figlio nell' anno 2018, come disposto dal Tribunale civile, e le relazioni dei servizi sociali di L che hanno accertato le condizioni del piccolo e del nucleo familiare della donna successivamente al suo trasferimento in ..... dal 22 febbraio 2019.

Va precisato che a Roma gli incontri tra la D. e il figlio avvenivano nel cosiddetto spazio neutro della cooperativa YYYY alla presenza di due operatori, con accompagnamento del piccolo da parte del padre o della nonna paterna. In particolare nella relazione del 24 gennaio 2019 (di cui mancano le ultime pagine), si legge che, nonostante il contesto, la Dera riuscita a creare un rapporto ed un clima giocoso con il piccolo ovviamente con la difficoltà di questi di allontanarsi dal padre con cui viveva e vive. Non si può fare a meno di sottolineare come la relazione finale del servizio sociale, di cui non si dispone per intero, esprima un atteggiamento inconsapevolmente giudicante e critico nei confronti della donna, nonostante si tratti di una madre a cui è consentito vedere il figlio di due anni solo in condizione di protezione e controllo, in date prestabilite, a distanza di centinaia di chilometri, con la presenza costante dell'ex compagno, senza poter creare alcuna intimità con il bambino. Invece emerge molto chiaramente un atteggiamento volto a sottolineare il rapporto positivo del bambino con il padre, la naturalezza, la tranquillità e l'affettività, atteggiamenti del tutto normali considerato che X viveva e vive con lui e con lui ha la sua quotidianità. Insomma, è evidente il totale sbilanciamento tra padre e madre nel modo di interagire con il figlio di due anni che non può che manifestarsi nel corso dell'esercizio del diritto di visita della donna, controllata dagli assistenti sociali in ogni movimento e in ogni parola rivolta al figlio, descritte con precisione nelle relazioni.

**A ciò si aggiunge la circostanza, non irrilevante, che diversi incontri della D. con il proprio figlio non si fossero tenuti perché il padre aveva accampato sopravvenuti problemi di**

**salute di X, senza mai preavvisare e questo nonostante la donna dovesse affrontare, con i genitori, un viaggio in auto di oltre 2 ore e 30 per incontrare il piccolo.**

Questa condotta, inequivocabilmente avvenuta e non ignorabile da soggetti professionalmente preposti alla valutazione dei rapporti genitoriali, non risulta essere stata in alcun modo stigmatizzata e neanche presa in considerazione, a riprova dell'atteggiamento aprioristicamente giustificazionista dei servizi sociali di Roma

Diversa situazione emerge dalle **relazioni dei servizi sociali di L** del 26 marzo 2019 che, invece, sottolineano l'accoglienza del contesto familiare della donna, che peraltro risultava seguire proficuamente un percorso di psicoterapia, del rapporto amorevole tra la madre e il figlio nonché l'adeguatezza della D. nell'occuparsi di X come dimostrato anche dai contatti telefonici favoriti tra padre e figlio.

#### **LA SOTTRAZIONE VIOLENTA DI X DA PARTE DEL PADRE**

Di particolare rilievo si ritiene la relazione del 6 giugno 2019 in cui la psicologa e l'assistente sociale di L riferiscono dell'episodio avvenuto il 5 giugno 2019, in occasione dell'esecuzione del provvedimento del tribunale di Roma del 24 maggio 2019 (non allegato da nessuna delle parti agli atti del presente procedimento e verosimilmente volto a stabilire le modalità di restituzione del piccolo al padre), in cui la D., attraverso le operatrici del servizio sociale, doveva incontrarsi con G e affidargli il figlio. Nell'occasione ovviamente il piccolo aveva *mostrato resistenza, attaccandosi al collo della madre per non staccarsene più. Nel frangente sono arrivati il padre e la nonna, anche il loro legale rimasto all'esterno dell'edificio..... le operatrici continuavano nel tentativo di staccare X dalla madre. Quali difficoltà veniva riferita ai familiari paterni dall'assistente sociale silvestri, la quale riceveva testuale risposta dalla non aperta: "certo, chissà cosa gli avete detto". La Silvestri prontamente la ammoniva, invitandola a non insinuare collusioni del servizio con la signora D.... Alla vista di questo (nde il padre), X si è irrigidito, aumentando la presa alla madre e si è messo a piangere. Dopo alcuni minuti quella situazione non accennava a migliorare, è stato suggerito al signor G di far entrare la nonna paterna..... il clima delle parti è molto teso, **in particolare si sottolinea un atteggiamento provocatorio da parte della famiglia G, sia verbale che comportamentale, il continuo richiamo al decreto, il riferimento alla c.t.u., le insinuazioni di manipolazione da parte della madre..... la richiesta di attuazione repentina del decreto** (in questi termini testualmente la relazione).*

Nella relazione si richiama la drammaticità della situazione che aveva determinato i servizi sociali di L a chiamare nell'immediato il procuratore presso il tribunale dei minorenni di Roma e la cancelleria del tribunale di Roma in quanto il bambino non intendeva separarsi dalla propria madre, tanto da rendere difficile l'esecuzione del decreto.

Poiché la situazione si faceva sempre più complessa G, *approfittando della nostra disponibilità e del clima che si era leggermente disteso, sia per il tempo intercorso e sia per l'intervento di mediazione delle scriventi, ha violentemente afferrato il bambino e si è dato alla fuga divincolandosi dalla presa della signora D.e della psicologa dott.ssa C., mentre il bambino piangeva disperato e terrorizzato volgendo lo sguardo alla madre che lo rincorreva per bloccarlo, senza successo, sotto lo sguardo attonito di tutti presenti, che cercava invano di fermarlo. Anche i carabinieri presenti, colti impreparati, non sono riusciti a interrompere la sua corsa...* (in questi termini testualmente la relazione).

Nella relazione del servizio sociale si sottolinea la gravità della condotta tenuta da G che aveva contravvenuto a quanto concordato con le operatrici e non aveva tenuto in alcuna considerazione il figlio e le ripercussioni psicologiche che quel gesto violento avrebbe comportato.

**Non si è a conoscenza di quali siano stati gli esiti di tale grave comportamento rispetto ai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria per stigmatizzarli nell'esclusivo interesse del minorenne.**

## LA DENUNCIA DI D.G PER LA VIOLENZA DI G

Tra i documenti depositati dalle avvocate della D. all'udienza di opposizione all'archiviazione emerge il **verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla D.al Commissariato di polizia di P... dell'8 giugno 2016**, cioè pochi giorni prima del tentativo suicidario della donna che tanto ha pesato nelle rigidissime modalità di visita previste dal CTU, addirittura in forma protetta.

In questo verbale si legge non solo che l'ex compagno l'aveva aggredito quello stesso giorno, ma anche che spesso nel corso della loro relazione aveva usato violenza nei suoi confronti colpendola con le mani e tirandole i capelli, specificando che l'uomo pratica sport da combattimento. Quella era la prima volta che si faceva refertare presso un pronto soccorso.

Circa la situazione che aveva determinato le lesioni denunciate la donna aveva riferito ai poliziotti di essere ritornata da L la sera precedente con il figlio X, di meno di un anno, per

tentare una riconciliazione con l'uomo ma questi si era fatto aspettare fino alle 23 di sera, ritardo che era stato causa della successiva discussione che si era conclusa con le botte e gli strattonamenti dell'uomo, oltre che con la presa al collo che aveva fatto perdere i sensi alla D.. La mattina dopo la donna aveva lasciato il piccolo alla tata ed era rimasta da sola con G con il quale era ripresa la discussione e questi, nuovamente, l'aveva picchiata sul corpo e sulla testa tanto da averla determinata, in un attimo di pausa dalla violenza, a contattare i carabinieri che, una volta giunti nell'appartamento, avevano identificato l'uomo e avevano portata D.al Pronto soccorso.

Nel verbale di sommarie informazioni la donna si era riservata di valutare se sporgere o meno querela e i poliziotti le avevano segnalato di rivolgersi ai centri antiviolenza.

**Dall'annotazione di servizio della Questura di Roma del 22 giugno 2016, quindi dopo circa 10 giorni dall'aggressione,** risulta che alle ore 13.45 una volante era stata inviata in via .... per la presenza di un uomo chiuso fuori casa **a seguito di lite con la moglie**. Giunti sul posto i poliziotti identificavano G che si trovava in strada riferendo che la compagna si era barricata l'appartamento e non rispondeva al citofono. Una volta dentro gli operanti, entrati con i vigili del fuoco, trovavano la D. distesa in terra priva di sensi con sette blister di Seroquel 50 mg e una bottiglia di vino quasi vuota. Si era trattato ovviamente di un tentativo di suicidio, per il quale era stata subito ricoverata.

Dagli atti risulta infine una richiesta di archiviazione del pubblico ministero (RGNR ..../16) per denunce di Dnei confronti di G per sottrazione del figlio minorenni, con denunce querele dell'11 settembre e del 2 novembre 2016 nonché del 21 febbraio 2017; e denunce di G nei confronti della ex compagna del 19 settembre 2016 e del 31 gennaio 2017 per maltrattamenti nei confronti suoi e del figlio minorenni.

Non è stato depositato il provvedimento di archiviazione.

Dalla lettura di tutti gli atti che, confusamente ed incompleti, risultano dal fascicolo oltre che da quelli depositati dalla sola D. nel corso dell'udienza di opposizione all'archiviazione emerge in sostanza che:

G, uomo più grande di 11 anni della persona offesa e ancora mantenuto dalla propria agiata famiglia con cui continua a vivere, aveva intrecciato una relazione sentimentale con la

giovanissima D., all'epoca studentessa proveniente da una provincia abruzzese, da cui era nato il piccolo X. La D. durante la relazione era stata vittima di maltrattamenti non solo fisici, ma anche psicologici ed economici, era stata isolata rispetto alla propria famiglia e alle proprie amicizie, cosicché quando era nato il bambino si era sentita vulnerabile, abbandonata dal compagno e le era stata diagnosticata una depressione post partum. Il contesto familiare dell'uomo, economicamente agiato, l'aveva fatta prendere in carico da psicologi amici, di non comprovata competenza, che le avevano prescritto farmaci portandola ad un livello di fragilità sempre più grave fino ad allontanarla da Roma ed abbandonarla con il bimbo appena nato.

Grazie alla sua famiglia di origine, composta da persone per bene, lavoratori ed accudenti, la D., tornata a L., si era presa cura del piccolo, nonostante le sue difficoltà riferibili alla grave esperienza di maltrattamenti, alla depressione *post partum* e alle inadeguate cure psichiatriche a cui era stata sottoposta. G nel frattempo era sostanzialmente sparito, per riapparire a distanza di tempo solo su espressa richiesta della giovane che si trovava in un momento di particolare vulnerabilità perché sola a gestire un bimbo appena nato. Invece che avviare un percorso di genitorialità condivisa e di sostegno economico e psicologico della madre del piccolo X, l'uomo aveva approfittato della situazione, evidentemente anche con la sollecitazione della propria madre; aveva preso il figlio e lo aveva tenuto con sé utilizzandolo come strumento di pressione e ricatto nei confronti della D.. Quest'ultima, non comprendendo a pieno il pericolo derivante dal compagno e dalle sue modalità manipolatorie, aveva tentato con lui una riappacificazione, nell'ingenua speranza di ricostruire un rapporto familiare anche per X ed a giugno 2016 era stata per l'ennesima volta picchiata da G. Ovviamente questa esperienza aveva portato nella giovane ragazza di provincia, già resa vulnerabile dal parto, dalla solitudine nell'affrontare l'esperienza della maternità, con il padre del proprio figlio assente e violento, a tentare il suicidio. Questo evento, che si iscrive in un preciso contesto spazio-temporale, sostenuto da comprensibili ed evidenti motivazioni, è stato utilizzato dalla consulente tecnico d'ufficio in sede civile come il grimaldello per fiaccare e colpevolizzare la giovanissima madre, senza alcun tipo di valutazione in ordine alle ragioni per cui questo era avvenuto, senza alcun tipo di approfondimento in ordine alle condotte maltrattanti di G, senza alcun fattivo interesse al rafforzamento della personalità e della capacità genitoriale di D. e senza che emergano accertamenti medici, provenienti da strutture adeguate e specializzate, sulla precisa diagnosi

della presunta malattia psichiatrica della donna e sull' eventuale incidenza sulla sua competenza genitoriale.

A ciò si aggiunge che l' uomo, pur ritenuto dalla stessa c.t.u immaturo e privo di un' adeguata affettività, **non è stato in alcun modo valutato da questa rispetto ai gravi precedenti penali per reati contro la persona come le lesioni aggravate, la rissa e il porto abusivo d' armi, né si è ritenuto di porgergli alcuna domanda in ordine alle violenze denunciate dalla donna oltre che alla sua totale assenza rispetto al bambino appena nato quando la madre viveva un periodo fisiologico di fragilità.**

Grazie a questo evidente squilibrio valutativo da parte della consulente tecnica, alla quale, invece, era stato rappresentato peraltro il percorso psicologico seriamente avviato dalla D. per rafforzarsi rispetto alla sua maternità, la stessa aveva comunque ritenuto più adeguato *nell' interesse del minore* di affidare in via esclusiva il bambino al padre il quale, oltre che essere stato condannato, si ripete, per reati contro la persona ed essere stato denunciato dalla ex compagna per maltrattamenti, all' età di 37 anni ancora vive con i propri genitori, non ha alcuna autonomia economica, non ha un proprio lavoro e viene sostanzialmente mantenuto dalla madre che, peraltro, è colei che si occupa del bambino.

Invece la D., studentessa (e oggi lavoratrice) priva di precedenti penali, che non ha mai esercitato alcuna forma di violenza su nessuno - a parte l' atto di autolesionismo derivante dalla sua sofferenza -, è stata del tutto estromessa dall' esercizio della propria responsabilità genitoriale, obbligata ad incontri protetti alla presenza di assistenti sociali romani che hanno sempre esaminato i suoi comportamenti con una notevole rigidità, senza tenere minimamente conto del fatto che la giovane madre, diversamente dal padre, per vedere il figlio **dovesse attraversare due regioni e percorrere 500 km tra andata e ritorno** e, per fare questo, venisse persino ostacolata dall' uomo.

#### **LA RESPONSABILITA' DI G PER IL REATO DI CUI ALL' ART. 388 CP**

Il provvedimento del Tribunale civile di Roma del 2 agosto 2018 disponeva:

- a) che la D. potesse stare con il piccolo X secondo le modalità predisposte con l' intervento del servizio sociale sino al 31 dicembre 2018;
- b) che, a partire dalle festività natalizie del 2018, la madre potesse trascorrere tre giorni consecutivi, a Roma o L, con il figlio previ accordi con il padre *che dovrà garantire che tale frequentazione si realizzi;*

c) che dal 31 dicembre 2018 la madre avrebbe potuto vedere ed incontrare il figlio liberamente a Roma, anche congiuntamente con il padre, almeno tre pomeriggi al mese ed una volta ogni due mesi a L, *per un intero weekend da venerdì sera a domenica sera a casa dei genitori, il padre in tali occasioni accompagnerà il figlio a L e provvederà a ricondurlo a Roma, fatti salvi i diversi accordi con la D.*

G risulta documentalmente avere violato con dolo, attraverso l'aiuto della propria madre, il provvedimento menzionato in quanto ha sottratto il piccolo X alla D. che doveva passare con il figlio tre giorni a Natale (dal 25 al 27 dicembre 2018) con una modalità subdola, mentendo sullo stato di salute del bambino che, comunque, anche se febbricitante, avrebbe consentito l'esercizio del diritto di visita della madre. Ma ciò che rende ancora più grave il comportamento dell'indagato, comprovato non solo dai messaggi allegati alla denuncia, ma anche alle mails intercorse tra avvocate per preparare l'incontro natalizio, è l'arroganza gratuita manifestata nei confronti della D. e dei genitori di questa che aveva fatto partire pieni di speranze da L per non far trovare nessuno a casa a Roma, con il complice sostegno della madre.

In ordine, invece, al comportamento accomodante tenuto dalla D. si cita la serie di messaggi riportati agli allegati alla denuncia: a pagina 11, alle ore 10.33,

D scrive *"per me sono indifferenti nel senso che se volete il 25 voi io posso anche fare 21, 22 e 23";*

G risponde *".... No meglio il 25,26 e 27. Meglio per X" ".... Comunque vorrei tu stessi con lui al Natale."*

Insomma, risulta documentalmente che G aveva accettato che la compagna stesse con il figlio tre giorni a Natale, salvo successivamente cambiare idea e vietarle di passare con il bambino il periodo di feste concordato, anzi scelto dal padre.

Sempre in forza del decreto del tribunale di Roma il 2 agosto 2018 la D. aveva il diritto di avere il figlio per un intero fine settimana a L dopo il 31 dicembre 2018, con onere per il padre di accompagnarlo e riprenderlo, invece questo non era avvenuto cosicché la donna, che ben sapeva che l'uomo, per la sua arroganza, non avrebbe mai rispettato i provvedimenti assunti dal Tribunale civile, addirittura facendosi carico di un viaggio in....., alla scadenza del secondo mese aveva preso il piccolo a Roma, se lo era portato nella sua città e aveva avvisato G che poteva andare a riprendere X a L, cosa che l'uomo non aveva fatto perché non aveva alcun interesse a riavere il proprio piccolo, ma voleva solo dimostrare alla ex compagna quali

fossero i veri rapporti di forza ed utilizzare quella situazione, di una madre messa alle strette e disperata, per punirla.

Non si è in possesso del provvedimento successivamente emesso dal tribunale civile, ma quel che è certo è che G a giugno 2019 ha preso con la forza il figlio piangente dalle braccia della D. ed è fuggito con lui a Roma. Ancora una volta l'uomo ha dimostrato che il suo obiettivo non era quello di riavere il suo bambino, ma di esercitare la propria forza platealmente, contro tutto e contro tutti, senza alcun interesse per la sofferenza del figlio e per le conseguenze indelebili che questa condotta avrà per la sua sana crescita.

### **LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA**

In tutta la drammatica vicenda oggetto di esame, per come ricostruibile sulla base degli atti depositati dall'opponente, **emerge una reiterata violenza subita da D.G per anni da parte del G, a cominciare dall'uso del figlio come arma di ricatto per esercitare il suo potere, alle visite disdette senza preavviso, all'obbligo di farla andare a Roma a vuoto, al discredito del suo ruolo di madre, alla violenza fisica esercitata fino al punto di portarla al tentativo di suicidio, insomma forme continuative di violenza di genere** che non risulta che ad oggi siano state approfondite dai soggetti a cui sono state rappresentate, in palese violazione del codice penale e delle fonti sovranazionali a partire dalla Convenzione di Istanbul (vedi le norme sopra riportate). Allo stesso modo non si è tenuto conto dei gravi danni patiti dalla donna e dal figlio X per detta violenza del padre che li ha tenuti forzatamente lontani, oltre che l'oggettiva vittimizzazione secondaria da parte delle istituzioni a partire dalla CTU e dai servizi sociali di Roma.

E' noto che per vittimizzazione secondaria si intende la recrudescenza della condizione di sofferenza della vittima riconducibile alle modalità in cui le istituzioni hanno operato nel corso del procedimento a seguito della denuncia, per inconsapevole disattenzione derivante dal trattamento routinario di fatti che richiedono invece un percorso differenziato ed individualizzato. L'effetto della vittimizzazione secondaria è quello di scoraggiare la denuncia da parte delle donne della violenza patita dal partner, spesso padre dei loro figli, come in questo caso.

Nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione numero 10959 del 2016 la tutela dei diritti fondamentali nei casi di violenza di genere è stata sviluppata dall'attività di



numerosi organismi sovranazionali come le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, che hanno assunto *“un importante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali, tenuti a darvi attuazione”*, e la normativa interna, sostanziale e processuale, va interpretata proprio alla luce di essa.

Quelle che si ritengono prioritarie nell'attività interpretativa dell'autorità giudiziaria, e di tutti i professionisti che con questa operano (assistenti sociali, consulenti, medici, psicologi, polizia giudiziaria, ecc.), sulla violenza di genere e sulla necessità della sua emersione sono:

a) **La Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (CEDAW)**, adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 132 del 14 marzo 1985 (in vigore in Italia dal 10 luglio, 1985) e il suo Protocollo opzionale del 1999, il cui preambolo ribadisce i principi fondamentali delle Nazioni Unite tra cui la dignità della persona umana e l'uguaglianza dei diritti di uomini e donne, riconoscendo tuttavia il persistere di gravi discriminazioni contro le donne che violano i principi della parità dei diritti e della dignità umana. Con la Raccomandazione generale n. 19 § 6 del 1992 il comitato di monitoraggio dell'attuazione della CEDAW che ha, tra l'altro, il potere di elaborare documenti di carattere interpretativo, ha affermato che rientra nell'ambito della Convenzione anche la violenza di genere;

b) **La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, detta anche Convenzione di Istanbul**, approvata nel 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013 numero 77, entrata in vigore il 1 agosto 2014 a seguito della 10<sup>a</sup> ratifica intervenuta da parte di uno Stato membro del consiglio d'Europa, il cui preambolo riconosce

- *“che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”*;

- *“la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere”*;

- *“che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”*;

c) **Il Trattato sull'Unione Europea** (articoli 2 e 3 § 3); **la Carta dei diritti fondamentali** (articolo 21), **il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** il cui articolo 8 attribuisce all'Unione il compito di eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività attraverso l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche

dell'Unione e il cui articolo 82 prevede la possibilità di istituire norme minime per la tutela delle vittime di reato;

d) **La Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime di reato**, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212 entrato in vigore il 20 gennaio 2016 che al **considerando numero 17** definisce la violenza di genere<sup>3</sup> precisando che *“le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesse a tale violenza”*; al **considerando numero 18** definisce la violenza nelle relazioni strette, cioè commessa in ambito familiare<sup>4</sup>. Si tratta di potenziare ed armonizzare nei Paesi dell'Unione gli strumenti di protezione delle vittime alla luce del costante aumento nell'area europea del numero delle vittime di reato – spesso provenienti da Paesi diversi da quello di commissione del fatto criminoso – quale connaturale conseguenza della rimozione delle frontiere interne<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> “Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesse a tale violenza.”

<sup>4</sup> “La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.”

<sup>5</sup> Vanno altresì menzionate la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), nonché la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri; la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, trattano, tra l'altro, le esigenze specifiche delle particolari categorie di vittime della tratta di esseri umani, degli abusi sessuali sui minori, dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia.

Secondo le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE la vittimizzazione secondaria può essere di diversi tipi. In questa sede interessano quella **di tipo sostanziale**, di cui al § 52 del preambolo, esistente allorchè, dopo la denuncia, vi sia il rischio per la persona offesa di essere sottoposta alle medesime condotte violente ed abusanti subite in precedenza; quella **di tipo processuale**, di cui al § 53 del preambolo, esistente allorchè la vittima patisca conseguenze dannose proprio a causa del procedimento penale avviato a seguito della sua denuncia. In relazione alla vittimizzazione secondaria di tipo processuale la direttiva prevede che la finalità di scongiurarla è di stabilire un clima di fiducia della persona offesa con le autorità che hanno l'obbligo di *“evitare sofferenza alle vittime durante il procedimento giudiziario”*.

**E' di tutta evidenza che la Direttiva, così come la Convenzione di Istanbul, mirano ad imporre allo Stato e alle sue Autorità di ovviare al rischio che le vittime di violenza di genere possano provare timore e sfiducia proprio nei confronti di chi è deputato istituzionalmente a proteggerle.**

#### **IL VALORE COGENTE E PERFORMANTE DELLE NORME DIRETTE A EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Le norme citate non hanno valenza programmatica, ma assumono carattere precettivo nel nostro ordinamento tanto da imporre all'Autorità giudiziaria di interpretare i singoli istituti, processuali e sostanziali, non in modo parcellizzato, ma in un'ottica globale, che pone al centro la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere, senza distinguere il settore civile e minorile da quello penale, ma armonizzandoli al fine di evitare contraddittorietà tra i giudicati ed offrire uno spazio di tutela effettiva e sostanziale alle persone offese.

E' in questa logica di coordinamento che si è mosso lo stesso legislatore con l'art. 64 bis disp att. cpp della legge 69/19 allorchè ha imposto la comunicazione dei provvedimenti penali al Giudice civile e minorile.

Proprio per sottolineare l'importante svolta interpretativa delineata in questo ambito dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione si ritiene opportuno citare due recentissime sentenze della Terza Sezione penale che hanno ritenuto abnorme il provvedimento di rigetto del Gip a fronte di una richiesta del Pm di incidente probatorio per l'audizione di una vittima vulnerabile di violenza di genere.

Si tratta delle sentenze 34091/19 (depositata il 26/7/2019) e 47572/19 (depositata il 22/11/2019) con cui il Giudice di legittimità ha posto i binari interpretativi, in modo chiaro e univoco, proprio con riferimento alla disciplina sovranazionale richiamata e al modo per evitare la vittimizzazione secondaria.

Di seguito si riporta testualmente un passaggio, di particolare rilievo per i giudici di merito, della sentenza n. 34091/19: *“La genesi della disposizione ed il progressivo ampliamento del suo campo di applicazione in ottemperanza ad obblighi pattizi assunti dallo Stato in convenzioni internazionali, ovvero discendenti dalla necessità di conformarsi all'ordinamento eurounitario, mostrano con evidenza come la ratio della previsione.....**abbia indubbiamente assunto una marcata impronta di protezione della vittima di reati di violenza domestica, di condotte persecutorie, di gravi forme di aggressione della personalità e libertà che coinvolgono la sfera sessuale.** La vulnerabilità che di regola connota la persona offesa di tali reati spesso, ma non sempre, minorenni - e, in ogni caso, la consapevolezza della sofferenza psicologica connessa alla reiterazione delle audizioni volte alla ricostruzione di fatti gravi subiti (anche da altri, nel caso di testimoni minorenni che non siano persone offese), propria di un sistema processuale fondato sulla rigida distinzione tra la fase delle indagini e quella del giudizio, hanno indotto il legislatore, nelle situazioni descritte dall'art. 392, comma 1-bis, cod. pen., a derogare al principio secondo cui la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti ed avanti al giudice chiamato ad assumere la decisione. Nella versione vigente, cioè, la disposizione, da leggersi in combinato disposto con l'art. 190-bis, comma 1 -bis, cod. proc. pen., mira soprattutto ad **evitare il C.d. fenomeno della "vittimizzazione secondaria"**, vale a dire - per usare le parole che si leggono in una recente sentenza della Corte costituzionale - quel processo che porta il testimone persona offesa «a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto» (Corte Cost., sent. 21/02-27/04/2018, n. 92).*

***L'importanza della tutela delle persone offese, in particolare dei reati suscettibili di arrecare conseguenze gravissime sul piano psicologico come la violenza sessuale ed il delitto di atti sessuali con minorenne, è da tempo avvertita e le riflessioni condotte in base ad un attento esame della realtà e con il supporto delle acquisizioni scientifiche hanno indotto le organizzazioni internazionali e gli Stati a promuoverne ed implementarne i livelli di generale protezione anche all'interno del processo penale con l'adozione di atti normativi vincolanti per i paesi membri e con la stipula di apposite convenzioni internazionali.** Come si legge in una recente decisione della Sezioni unite di questa Corte, «l'interesse per la tutela della vittima costituisce da epoca risalente tratto caratteristico dell'attività delle organizzazioni sovranazionali sia a carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, e gli strumenti in tali*

sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione e cogenza nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione. I testi normativi prodotti dall'Unione Europea in materia di tutela della vittima possono essere suddivisi in due categorie: da un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via generale e dall'altro lato quelli che riguardano la tutela delle vittime di specifici reati particolarmente lesivi dell'integrità fisica e morale delle persone e che colpiscono di frequente vittime vulnerabili. Tra i primi assume un posto di assoluta rilevanza la Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato, che ha sostituito la decisione-quadro 2001/220 GAI, costituente uno strumento di unificazione legislativa valido per tutte le vittime di reato, dotato dell'efficacia vincolante tipica di questo strumento normativo. Ad essa è stata data recente attuazione nell'ordinamento interno con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Tra i testi incentrati su specifiche forme di criminalità e correlativamente su particolari tipologie di vittime, assumono particolare rilievo la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, entrambe incentrate sulla esigenza di garantire partecipazione, assistenza, informazione e protezione a particolari categorie di vittime. Come è stato osservato, la Direttiva 2012/29/UE, con il suo pendant di provvedimenti-satellite (le Direttive sulla tratta di esseri umani, sulla violenza sessuale, sull'ordine di protezione penale, tra le altre) e di accordi internazionali (le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul, in particolare), rappresenta un vero e proprio snodo per le politiche criminali, di matrice sostanziale e processuale, dei legislatori europei» (Cass., Sez. Unite, n. 10959 del 29/01/2016, C., Rv. 265893, in motivazione).”.

**L'obbligo per le Autorità, ivi compresa quella giudiziaria, di evitare la vittimizzazione secondaria è sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 47572/19:**

“4.4. Con particolare riguardo alla prova testimoniale oggetto di disciplina nell'art. 392, comma 1 - bis, cod. proc. pen., va inoltre osservato che esigere la previa acquisizione di sommarie informazioni testimoniali dalle persone ivi indicate equivarrebbe a frustrare la chiara ratio di impedimento della "vittimizzazione secondaria" più sopra delineata. La necessità di evitare tale conseguenza - si ripete, richiesta dalle disposizioni sovranazionali già richiamate - è stata peraltro tenuta in considerazione anche dalla norma, recentemente introdotta nel codice di rito dalla l. 19 luglio 2019, n. 69 (C.d. "codice rosso", recante misure di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), che, con riguardo ai reati di aggressione sessuale e ad altre ipotesi delittuose per lo più legate a degenerazioni delle relazioni familiari o di convivenza, ha introdotto il nuovo comma 1-ter nel corpo dell'art. 362 cod. proc. pen., prevedendo che in tali casi «il pubblico ministero assume informazioni

*dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela, istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa». Trattandosi di disposizione acceleratoria dettata - essa pure - all'esclusivo scopo di apprestare un'accentuata tutela della vittima dei reati richiamati, al precipuo scopo di evitare stasi procedurali e consentire l'immediata adozione delle cautele eventualmente necessarie ad evitare la protrazione della situazione illecita in atto, la reiterazione del reato o la commissione di illeciti più gravi nel quadro quell'escalation che spesso caratterizza queste forme di devianza, laddove l'obiettivo possa essere altrimenti soddisfatto senza necessità di sottoporre la vittima a plurime audizioni, la disposizione, prendendo in particolare in esame la situazione di soggetti minorenni, consente al pubblico ministero di non procedere immediatamente all'assunzione delle informazioni da parte della persona offesa".*

**L'importanza di evitare la vittimizzazione secondaria è ribadita dalle due sentenze citate (34091/19 e 47572/19) nella parte finale in cui si giunge ad affermare, innovativamente rispetto alla consolidata giurisprudenza di legittimità precedente, perfino l'abnormità dell'ordinanza di rigetto di ammissione dell'incidente probatorio pur di evitare gli effetti della vittimizzazione secondaria:"** *Ed invero, laddove, come nella specie, non si rimuovesse l'ordinanza con cui il g.i.p. ha arbitrariamente negato l'incidente probatorio dal pubblico ministero richiesto in un caso disciplinato dalla legge, pur non essendo ovviamente precluso il prosieguo del procedimento - né conculcati il dovere di svolgere le indagini (essendo possibile l'acquisizione di s.i.t. dalla persona offesa) ed il diritto all'assunzione della prova testimoniale nel corso del giudizio - l'alternativa procedimentale determinerebbe quella vittimizzazione secondaria della persona offesa che lo Stato si è impegnato ad evitare, così, da un lato, recando pregiudizio insanabile alla vittima vulnerabile, e, d'altro lato, esponendo lo Stato a possibile responsabilità per la violazione di norme internazionali pattizie e dell'Unione europea."*

## **LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DI D.G**

**E' nell'ottica performativa indicata lucidamente dalla Corte di legittimità che devono attivarsi tutte le Autorità allorchè vi siano elementi per ritenere che vi sia una qualche forma di violenza esercitata nei confronti di una donna con figli minorenni e questa non denunci, come avvenuto nella specie.**

In detto caso è indispensabile che il percorso di tutela e di emersione della violenza subita, che avrebbe dovuto compiere innanzitutto la consulente tecnica d'ufficio del tribunale civile, sia volto a rassicurarla, a proteggerla e, prima ancora, a confermarne il proprio ruolo di madre

senza alcun intento colpevolizzante. Ciò non avviene quando le Autorità che intervengono non applicano pienamente la normativa vincolante ora ricordata e giungono anche a non tenere conto, ovviamente in modo inconsapevole, degli stereotipi di genere che rischiano di violare i diritti fondamentali, riconosciuti dalla stessa disciplina richiamata.

A questo fine è opportuno riportare testualmente norme di carattere vincolante come:

- a) l'articolo 5 lett. a) della CEDAW (Convenzione sovranazionale ratificata dall'Italia oltre venti anni fa) che obbliga gli Stati a prendere ogni misura adeguata a *“modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne, al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso, o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne”*;
- b) l'art. 12 numero 1 della Convenzione di Istanbul che indica tra gli *Obblighi generali* degli Stati di adottare *“le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”*.

La colpevolizzazione della persona offesa, oggettivamente, avvenuta da parte dei servizi sociali di Roma e dalla consulente tecnica d'ufficio che mai hanno fatto riferimento alla violenza di genere patita dalla D. pur risultando la stessa documentalmente, è la tipica (e spesso inconsapevole) conseguenza di un'operazione valutativa inquinata da una visione pregiudiziale e stereotipata di una delle parti del processo, che ha omesso l'esame di tutti gli atti, *in primis* la denunciata violenza dell'uomo.

Dalla descrizione dei fatti in precedenza riassunti emerge che i diversi soggetti istituzionali che hanno esaminato le prove del presente processo - dagli assistenti sociali di Roma alla consulente tecnica del tribunale civile - hanno ritenuto la D., aldilà dell'essere colei che ha subito sopraffazioni e violenze da parte del compagno, una persona vulnerabile, inadatta a prendersi cura del proprio figlio, così qualificandola come madre inadeguata, incapace e dunque in qualche modo *colpevole*.

**Dalla mera lettura della relazione dei servizi sociali e della consulenza tecnica d'ufficio risulta che è stata posta sotto osservazione solo la D., lasciando del tutto in ombra la posizione del compagno di cui si è omesso del tutto l'indole pericolosa, desumibile dalle**

dichiarazioni della donna e dei suoi parenti – che hanno fatto espresso riferimento ai precedenti penali di G -, oltre che comprovata dal certificato penale per reati violenti. Gli approfondimenti, le critiche, le osservazioni hanno infatti riguardato solo il “*rapporto madre-bambino*” e la conclusione era stata nei termini di un’immaturità genitoriale, ovviamente della madre, senza compiere alcuna analisi del fatto che questa *percezione*, aldilà dei profili derivanti da circostanze fisiologiche come la depressione post partum (agli atti non vi è peraltro alcuna certificazione) riguardasse anche forme di violenza subite da parte del compagno.

D’altra parte sarebbe bastato poco per approfondire, in fatto, gli accadimenti visto che la donna aveva denunciato G per la grave aggressione avvenuta a giugno 2016 di cui vi era il riscontro nella certificazione medica.

**Si tratta di un dato essenziale che non è stato approfondito da nessuna delle autorità intervenute che la consulente tecnica di ufficio aveva l’obbligo di evidenziare ai giudici civili.**

La vittimizzazione secondaria di D è stata posta in essere da una consulente tecnica del tribunale che ha l’obiettivo istituzionale di tutelare i bambini e il loro rapporto con i genitori, purchè al di fuori di evidenze di violenza, e che ha qualificato la *vulnerabilità e la fragilità* della donna non come indici che imponessero la sua tutela rafforzata anche rispetto al piccolo X, ma come condizioni per colpevolizzarla e per ridurre il suo diritto ad un rapporto pieno con il proprio figlio.

Il risultato finale, ad oggi, è che chi ha picchiato la propria compagna, chi l’ha portata al tentativo di suicidio, chi l’ha ostacolata nell’esercizio del diritto di visita, chi ha precedenti penali per reati violenti, chi si è servito della propria posizione di potere economica e di età, chi ha sottratto il figlio con violenza, facendolo piangere e strappandolo alla propria madre in un servizio sociale ha l’affido esclusivo. Si tratta di una evidente forma di vittimizzazione primaria e secondaria vietata a qualsiasi autorità.

Sorprende la circostanza che benchè il codice civile e le Convenzioni internazionali stabiliscano che nelle condizioni ordinarie, cioè **non di violenza**, il diritto del figlio minore sia quello di mantenere i propri legami con entrambi i genitori, mentre quando vi è violenza di un genitore sull’altro questo debba essere espressamente valutato eventualmente anche per limitare il diritto di quello maltrattante, per evitare di esporre la



vittima ad altra violenza<sup>6</sup>, nel caso in esame è proprio a questo che è stato riconosciuto l'affido esclusivo.

## LA CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E' UNA CATEGORIA GIURIDICA DI TUTELA E NON DI COLPEVOLIZZAZIONE

L'esperienza vissuta da D., di grave marginalizzazione e sostanziale criminalizzazione della sua vulnerabilità, l'ha privata di qualsiasi soggettività sia rispetto alla relazione affettiva intrattenuta con l'indagato, che non le ha mai riconosciuto alcuna dignità di donna e di madre; sia rispetto alla relazione con il proprio figlio con riguardo al quale l'intero contesto istituzionale le ha fatto credere di essere inadeguata ed incapace, così perpetuando quell'immagine distruttiva, a lei quotidianamente proposta dal compagno.

In conclusione, si ritiene che la persona offesa sia stata vulnerabile sino al momento in cui è rimasta all'interno di quella relazione violenta, in quanto esposta alla quotidiana violazione dei suoi diritti umani<sup>7</sup>, ma una volta rimossa la situazione che ha determinato quella condizione, ovverosia la pratica sopraffattrice del compagno, la Dha recuperato la propria soggettività di donna e di madre.

Non v'è chi non veda che, al di là delle migliori intenzioni di ognuno, è avvenuto proprio ciò che G ha quotidianamente minacciato: *togliere il figlio alla madre*.

Questo è potuto accadere in quanto, nel complesso percorso della D. nei diversi ambiti istituzionali e medici, **non si è tenuto in debito conto il concetto di vulnerabilità, intesa appunto come categoria giuridica che appartiene al nostro ordinamento in forza della normativa richiamata**<sup>8</sup> e con uno specifico perimetro interpretativo di contenuto relazionale

<sup>6</sup> Si veda al riguardo il paragrafo 186 del Rapporto di valutazione del GREVIO ( gruppo di esperti che vigilano sull'applicazione della convenzione di Istanbul su gli stati del consiglio d'Europa) sull'Italia pubblicato il 13 gennaio 2020, **nonché il paragrafo 188 in cui vengono FORMALMENTE esortate le autorità italiane a prendere le misure necessarie, incluse misure legislative, per imporre ai tribunali competenti ad esaminare tutte le questioni legate alla violenza nei confronti delle donne quando assumono provvedimenti legati al diritto di visita e di affidamento dei figli, imponendo loro di valutare se la violenza ne giustifichi la restrizione.**

<sup>7</sup> *Articolo 3 - Definizioni* Ai fini della presente Convenzione:

a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

<sup>8</sup> La direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato nel cui preambolo vengono elencate le condizioni da cui desumere la vulnerabilità<sup>8</sup> e tra queste sono indicate specificamente "le persone vittime di violenze reiterate nelle

e dunque relativo; concetto giuridico da non confondere con l'incapacità e la fragilità soggettiva di chi ne è colpita a causa della violenza che subisce.

Quindi la *vulnerabilità* non è uno *status* della persona, ma una "posizione" o "condizione" connessa proprio ad una specifica relazione affettiva e di potere.

Peraltro, nel caso in esame, D.:

- non aveva potuto denunciare quanto accaduto perché ne temeva le conseguenze visto che viveva proprio con la famiglia di G che la manteneva, tanto che lo aveva fatto solo quando aveva temuto davvero per sé e per il suo piccolo, chiamando i Carabinieri;
- aveva chiesto l'aiuto del compagno quando si era trovato in un momento di forte fragilità perché sola con un bimbo appena nato.

Quello che è sfuggito a chi, in qualche modo, ha letto i comportamenti della D. colpevolizzandola, per essere *fragile*, è che questa è stata a tal punto manipolata dall'indagato, da trasformarsi da soggetto ad oggetto tanto da non potere neanche *immaginare* di essere titolare, lei e suo figlio, di diritti propri.

Alla D. non si perdona la depressione post partum, condizione normale per tante donne, non si perdona la fragilità di un carattere timido e ambivalente, cioè condizioni intrinseche e non deliberate.

Invece a G non si chiede conto della sua certa violenza, accertata da sentenze passate in giudicato, frutto di sue libere scelte.

La violenza che ha subito la D. anche attraverso questo percorso di quotidiana minaccia nell'esercizio del proprio diritto di visita, posta in essere dal padre di suo figlio e dalla suocera, viene definita violenza di prossimità in quanto è il rapporto affettivo che fiacca e depotenzia la capacità della persona offesa di accorgersi dei maltrattamenti, specie di quelli psicologici, e arrivare a denunciarli.

La sua comprensibile rabbia e reazione per un contesto oggettivamente e soggettivamente ostile, perché le ha imposto persino incontri protetti con il figlio di due anni alla presenza di

---

*relazioni strette*"; concetto poi pedissequamente ripreso dall'**articolo 90 quater cpp** "Condizione di particolare vulnerabilità":

"Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato."

due persone che la controllano a vista, fondati non su agiti violenti ma su una vulnerabilità che va protetta e sostenuta per obbligo di legge (vedi *supra*), è stata letta sempre contro di lei, dai servizi sociali e dalla consulente tecnica d'ufficio, tanto da definirla una persona *poco collaborativa*.

Negli anni G, che era andato a convivere con la giovanissima D. all'epoca studentessa ventenne e l'aveva allontanata dal suo contesto familiare e sociale grazie al trasferimento nella sua casa, con sua madre e suo padre, era riuscito a convincere gradualmente la ragazza di essere talmente inadeguata da meritarsi la violenza che subiva. Questa potentissima arma di persuasione aveva legittimato i suoi soprusi agli occhi stessi della giovane, tanto da abbassarne le difese e renderla la sua più affidabile complice. E' quella che in antropologia viene definita *l'evidenza che non si vede*.

G, giorno dopo giorno, ha messo alla prova la D. dimostrandole di non valere nulla, di essere una pessima madre così da escluderne qualsiasi reazione e colpevolizzandola, con la madre, per essere affetta da depressione *post partum*.

La persona offesa ha introiettato a tal punto la svalutazione e la fragilità per il suo essere donna e madre, instillatele quotidianamente dal compagno, da avere modificato la sua stessa identità indossando un nuovo abito, invisibile dall'esterno e dalle Autorità, che non solo assumeva come naturale la sopraffazione subita, ma la riteneva persino la giusta punizione per le sue incapacità ed inadeguatezze.

**La decostruzione di questo apparato, costituito da forme introiettate con quotidiana e subdola violenza principalmente psicologica, è il presupposto della denuncia, atto di rottura di un assetto consolidato**, a fondamento del quale vi è il riconoscimento della propria capacità, competenza, autorevolezza di donna, traguardo di un lungo e difficile percorso, unico a consentire di riconoscersi titolari di diritti. Quando questo non avviene, ed è il caso della D, la persona offesa è fagocitata dalla soverchiante struttura di potere in cui è inserita in una condizione di tale soggezione:

a) da non avere le categorie culturali per **pensarSI** come soggetto autonomo e degno di tutela in quanto bloccata nel suo esercizio di libertà dal ruolo sociale di *madre* che le impone, sotto il profilo culturale, di tenere accanto a sé un uomo violento solo perché *padre di suo figlio*, secondo lo stereotipo arcaico della cosiddetta bigenitorialità che non tiene in alcun conto però, questa volta sì, dell'interesse prevalente del minorenne e del rapporto con la madre;

b) da ritenere che la scelta quotidiana di G di avere il figlio solo per sé, come un oggetto di ricatto, senza alcuna condivisione con la madre, è una condizione di normalità poiché l'uomo, inteso ancora come unico indiscusso capo-famiglia per *natura*, ha il diritto, lui sì, di esercitare un potere tale da essere legittimato a servirsi di qualsiasi strumento per esplicitarlo. La compagna e il figlio sono per G il suo *strumento* e il suo *luogo*, unico, di espletamento di dominio, quello che gli consente di sentirsi uomo e che fuori non è in grado di provare.

E' solo la prepotenza su X e la rottura del suo rapporto come madre ad avere reso consapevole la D. dell'assoggettamento, a mostrarle l'assetto invisibile di potere a cui è stata per anni sottoposta, e a restituirle la parola, cioè la trasformazione da oggetto a soggetto titolare di diritti.

### **CONCLUSIONI E TRASMISSIONE ATTI AL PM E AL GIUDICE CIVILE**

Sulla base di questi elementi ed argomenti, accoglie l'opposizione proposta da D. e ordina che il PM formuli entro 10 giorni l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 338 cp a carico di G per il quale il procedimento penale è iscritto.

Inoltre trasmette gli atti e il presente provvedimento al Pm per quanto di competenza anche in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia di G nei confronti di D. .

Ai sensi dell'art. 64 disp att cpp e in osservanza delle linee guida del tavolo inter-istituzionale presso il Tribunale di Roma - secondo cui "Il Giudice penale che procede, nel caso di procedimenti per reati in danno di minori, quando sia a conoscenza che sono in corso cause civili che riguardano il minore pendenti dinanzi al TO o al TM, trasmette al Giudice civile precedente, ordinario o minorile, copia del provvedimento con cui definisce il processo" - trasmette il presente provvedimento al giudice civile titolare del procedimento di affidamento del figlio minore di G e D. (RG n. ..../16) per quanto eventualmente di competenza.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 409 co.5 c.p.p. e 127 co.1 c.p.p.

### **DISPONE**

che il Pubblico Ministero formuli l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 338 cp a carico di G per il quale il procedimento penale è iscritto.

Fissa all'uopo il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

**DISPONE**

la trasmissione degli atti e del presente provvedimento al Pm per quanto di competenza in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia di G ai danni di D.

**DISPONE**

la trasmissione del presente provvedimento al giudice titolare del procedimento di affidamento del figlio minorenni di G e D. per quanto eventualmente di competenza

Si comunichi

Roma, 16/3/2020

La G.I.P.

*Paola Di Nicola*